



Avv. GIUSEPPE CAROTI
Piazza Risorgimento, 116 - AREZZO
Tel. (0573) 293696
Cod. Fisc. CRT GPP 64A03 A390A
Partita IVA 01315150514



SENT. N° 280-
FACC. N° 65/2000
CRON. N° 1078

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del

Dott. Carlo Miraglia

Giudice del Lavoro

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 65/2000 Ruolo Generale Controversie di Lavoro,

avente ad oggetto: **Retribuzione tempo di decorrenza.**

promossa da

- Infelici Alessandro, elettivamente domiciliato in Arezzo presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Caroti (P.za Risorgimento 116), che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.

Attore

Contro

- Istituto Metronotte Città di Arezzo S.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Arezzo presso e nello studio dell'avv. Rosaria Ciambellini, c/o Studio Magnanini (Via Petrarca 9) che, unitamente agli avv.ti Andrea Del Re e Andrea Sandrucci del Foro di Firenze, la rappresenta e difende per procura a margine della memoria difensiva.

Convenuta

Handwritten signature

*Sent. del
23-6-2000
Dep. il
8-8-2000*


CONCLUSIONI:

- Per Infelici Alessandro, "Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, condannare la Metronotte Città di Arezzo srl ... a pagare a Infelici Alessandro la somma di ~~99~~ 132.275 con interessi legali dal dovuto al saldo, rimborso nelle spese ed onorari di causa".

- Per la Società convenuta, "Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere in ogni sua parte la domanda ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2000 e notificato assieme al decreto di fissazione dell'udienza, Infelici conveniva la Metronotte Città di Arezzo S.r.l. avanti al Tribunale di Arezzo, quale Magistrato monocratico del Lavoro, per ottenere la condanna della società convenuta al pagamento della somma di lire ~~99~~ 132.275=, oltre interessi, a titolo corrispettivo per il tempo di lavoro impiegato a raggiungere, dalla sede di Arezzo, il luogo di servizio, frequentemente assegnato nella distante Sansepolcro. Deduceva infatti che l'azienda non gli aveva mai voluto considerare come orario di lavoro il tempo occorrente per lo spostamento, nonostante che, per l'art. 57 del c.c.n.l. di categoria, i lavoratori inviati temporaneamente in servizio almeno dieci chilometri oltre i comuni di normale servizio abbiano diritto al trattamento economico per le ore di lavoro effettivamente prestate.





Costituitasi in giudizio, la società convenuta resisteva all'accoglimento della domanda, sostenendo che, ai sensi dell'art.56 del c.c.n.l. di categoria, per il percorso di andata e di ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'istituto, o alle località di lavoro non competono particolari compensi o indennità.

Istruita con la produzione di documenti e l'interrogatorio libero delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione all'udienza di discussione del 29 giugno 2000 sulle conclusioni come in epigrafe rassegnate.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta a norma dello stesso art.56 invocato dalla società convenuta. Questo, infatti, chiarisce che resta fuori dell'orario di lavoro il tempo occorrente per andare da casa alla sede dell'istituto o direttamente alla località di lavoro, ma non quello per andare al comando dell'istituto al luogo di sorveglianza assegnato. Il tempo occorrente a spostarsi dal comando alle località di lavoro è, invece, a tutti gli effetti, lavoro effettivo, perché si è preso servizio al comando e questo non cessa solo perché c'è da raggiungere la località di appostamento o pattugliamento.

L'interrogatorio libero delle parti ha, peraltro chiarito, quanto era già, più o meno, esposto negli scritti difensivi di entrambe le parti e, cioè, che l'Infelici, come la maggior parte degli altri sorveglianti, si recava, il più delle volte, da casa sua alla sede del comando, prendeva una delle auto di servizio a sua disposizione e, con quella, raggiungeva Sansepolcro.

Non si vede, perciò, come, indipendentemente dal disposto dell'art.57 del c.c.n.l., possa essere negato che il tempo impiegato per quest'ultimo spostamento faccia, a tutti gli effetti, parte del normale orario di lavoro.

L'ammontare del credito non è contestato e va sanzionato, così come esposto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, decidendo, quale Giudice del Lavoro, sulla causa promossa con ricorso depositato in data 2 febbraio 2000, da Infelici Alessandro contro Metronotte Città di Arezzo S.r.l.;

ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa;

condanna la società Metronotte Città di Arezzo a pagare ad Infelici Alessandro la somma di lire ~~1.132.275=~~, oltre gli interessi legali dal di del dovuto al saldo,

Condanna la società Metronotte a rimborsare all'Infelici le spese di lite, che liquida in complessive lire 1.500.000, di cui lire 800.000= per onorari, lire 400.000= per diritti ed il resto per spese.

Dichiara la sentenza, 65 - 2 000 : esecutiva.

Arezzo, li 29 giugno 2000.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Paola Bertocci

Il Giudice

Dott. Carlo Miraglia

Depositato in cancelleria il 8 AGO 2000

IL COLL. DI CANCELLERIA

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Paola Bertocci



TRIBUNALE DI AREZZO



E' copia conforme al suo originale

Arezzo, 2 SET. 2000

Il Collaboratore di Cancelleria

Paola Bulli

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Arezzo, 2 SET. 2000

Il Collaboratore di Cancelleria

Paola Bulli





CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Lavoro

Prima copia conforme all'originale, rilasciata in forma esecutiva a favore di

INFELICI ALESSANDRO

Firenze, 30 OTT. 2001

L'assistente
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Pia Principalli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Firenze, 30 OTT. 2001

L'assistente
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Pia Principalli



~~Copia conforme alla prima copia~~

~~Firenze, _____~~

~~L'assistente~~

località di lavoro, e tale presupposto si è verificato in occasione dei 62 turni di servizio prestati a Sansepolcro presso lo stabilimento Buïtoni dall'Infelici che risiede a Castiglion Fiorentino (vedi buste paga) ed ha sempre operato in Arezzo o zone limitrofe in prossimità della sua abitazione (circostanza non specificatamente contestata, essendosi l'Istituto Metronotte limitato ad affermare in modo in conferente rispetto alla disposizione sopra richiamata che il luogo di lavoro delle guardie giurate si identifica con l'intero territorio della provincia di Arezzo ove opera).

Problema effettiva della causa rimane pertanto quello dell'obbligo dell'Infelici di recarsi prima alla sede di Arezzo per prelevare la macchina di servizio con la quale recarsi al posto fisso di Sansepolcro. In sede di libero interrogatorio il legale rappresentante dell'Istituto ha dichiarato che i vigili non hanno tale obbligo potendo utilizzare il mezzo proprio. Per contro, nella comunicazione dell'aprile 1997 inviata a tutti i vigili preposti in servizio di posto fisso-antirapina, si ricorda che è previsto l'utilizzo dell'auto di servizio da prelevarsi presso la sede, e l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione qualora il vigile per particolari e occasionali necessità voglia utilizzare il mezzo proprio. Dal verbale 30.10.1998 della Commissione Paritetica Nazionale del c.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza risulta, inoltre, che qualora al vigile venga richiesto di passare presso la sede o comando dell'Istituto, l'orario di lavoro decorre dalla partenza da tale luogo. Tale verbale precisa, altresì, che per località di lavoro si intende il luogo risultante dalla lettera di assunzione, o quello successivamente assegnato.

La predetta documentazione, chiaramente decisiva a sostegno del diritto azionato dall'Infelici, è stata prodotta in allegato alla memoria di



costituzione in questo grado di giudizio senza alcuna contestazione da parte
appellante, trattandosi comunque di prova precostituita, di provenienza
aziendale (ordine di servizio) o comunque presumibilmente noto anche
all'appellante quanto al verbale della Commissione Paritetica.

E' quindi superflua l'ammissione della prova testimoniale che l'Infelici ha
dedotto in primo grado, e richiamato in appello, proprio a dimostrazione
dell'obbligo di raggiungere la sede dell'Istituto per prendere la vettura di
servizio con la quale recarsi a Sansepolcro.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
dell'appellante.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro,

rigetta l'appello.


Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in
complessive lire 2.000.000 di cui lire 700.000 per funzioni e lire 1.300.000
per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. di legge.

Firenze, 9 ottobre 2001.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
23 OTT. 2001
IL CANCELLIERE - B3 L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Pia Principati

